



DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TRIESTE
Via dei Macelli, 5 – 34148 Trieste
Tel.+39 040 362960
dp.trieste@lnd.it
<https://friuliveneziagiulia.lnd.it>

ORARIO: 10.00/12.30 LUN-MAR-GIO-VEN * 14.30/17.00 MAR-VEN



STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

COMUNICATO UFFICIALE N. 43 DEL 04/12/2025

Sommario:

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.	2
COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.	2
COMUNICATO UFFICIALE N. 206 DELLA L.N.D.	2
CIRCOLARE N. 23 DELLA L.N.D.	2
COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE	2
SEGRETARIA	2
"IL SABATO DEL NOSTRO CALCIO"	2
COPPA ITALIA SOCIETÀ DI ECCELLENZA 2025/2026	3
COPPA ITALIA SOCIETÀ DI PROMOZIONE 2025/2026	3
SVINCOLI ART. 109.	4
SVINCOLO ART. 117 BIS	4
TERMINI E MODALITÀ STABILITI DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI PER L'INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO, PER LE VARIAZIONI DI TESSERAMENTO E PER I TRASFERIMENTI E CESSIONI DI CONTRATTO FRA SOCIETÀ DEL SETTORE DILETTANTISTICO E FRA QUESTE E SOCIETÀ DEL SETTORE PROFESSIONISTICO, DA VALERE PER LA STAGIONE SPORTIVA 2025/2026	4
TERMINI E MODALITÀ STABILITI DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI PER L'INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO, PER LE VARIAZIONI DI TESSERAMENTO E PER I TRASFERIMENTI E CESSIONI DI CONTRATTO FRA SOCIETÀ PARTECIPANTI AI CAMPIONATI DI CALCIO A 5 ORGANIZZATI DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI, DA VALERE PER LA STAGIONE SPORTIVA 2025/2026	6
COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO FRIULI VENEZIA GIULIA	7
SEGRETARIA	7
CONVOCAZIONE RAPPRESENTATIVA REGIONALE UNDER 17 CALCIO A 5	7
COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DI BASE	7
SEGRETARIA	7
TORNEI AUTORIZZATI	7
COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE	8
INTERRUZIONE ENERGIA ELETTRICA STADIO ROCCO – MATTINATA 05/12	8
NUMERO TELEFONICO PRONTO A.I.A. TRIESTE 338 / 4763545	8
RITIRO CARTELLINI	8
MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE	8
RISULTATI GARE	10
GIUSTIZIA SPORTIVA	12
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO	12
DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE	16
DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE	16

MINUTO DI RACCOGLIMENTO

Su indicazione del Presidente del CONI e del Presidente Federale, si dispone un minuto di raccoglimento prima dell'inizio delle gare di tutte le competizioni in programma dalla giornata odierna e per l'intero prossimo fine settimana, inclusi anticipi e posticipi, per commemorare la scomparsa di Nicola Pietrangeli, icona del mondo del tennis.

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

Nessuna comunicazione.

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

Comunicato Ufficiale n. 206 della L.N.D.

In allegato al presente C.U., di cui fa parte integrante, trasmettiamo il C.U. n. 206 della L.N.D. dd. 02/12/2025, inerente "Sorteggio Seconda Classificate Campionato di Eccellenza – stagione sportiva 2025/2026".

Circolare n. 23 della L.N.D.

In allegato al presente C.U., di cui fa parte integrante, trasmettiamo la Circolare n. 23 della L.N.D. dd. 04/12/2025, inerente "Chiarimenti sulle disposizioni normative in materia di DASPO e gestione dei titoli di accesso e abbonamenti".

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

Segreteria

"IL SABATO DEL NOSTRO CALCIO"

Di seguito pubblichiamo il programma degli anticipi per **Sabato 06/12/2025 ore 14.30:**

15^a Giornata ECCELLENZA

RIVE D'ARCANO FLAIBANO - TOLMEZZO CARNIA
U.FINCANTIERI MONFALCONE - MUGGIA 1967 (su accordo)
CHIARBOLA PONZIANA CALCIO - SANVITese (d'autorità)
COM. FONTANAFREDDA - CHIONS (d'autorità)
POL. TAMAI - NK KRAS REPEN (d'autorità)
POL. CODROIPO - JUVENTINA S.ANDREA (d'autorità)
PRO GORIZIA - NUOVO PORDENONE 2024 (su accordo)

PROMOZIONE

TRICESIMO - DEPORTIVO JUNIOR (ore 15:30 su accordo)
PRO CERVIGNANO RUDA - SEVEGLIANO FAUGLIS (d'autorità)
CORVA - BUJESSE CALCIO (d'autorità)
OL3 - CORNO CALCIO (d'autorità)
CALCIO AVIANO - TRIESTE VICTORY ACADEMY (d'autorità)
CALCIO TEOR - FIUMICELLO 2004 (d'autorità)
CALCIO MANIAGO VAJONT - SISTIANA SESLJAN (ore 16:30 su accordo)

11^a Giornata

1^a CATEGORIA A

TAGLIAMENTO - VALVASONE ASM (ore 15:00 su accordo)
VALLENONCELLO - CORDENONESE 3S (ore 16:00 su accordo)
VIVAI COOP RAUSCEDO GRAVIS - UNIONE SMT CALCIO (ore 17:30 su accordo)

1^a CATEGORIA B

UNION 91 - CUSSIGNACCO CALCIO (Via Carnia, Lauzacco)
SERENISSIMA PRADAMANO - BERTIOLO (ore 17.00 su accordo)

1^a CATEGORIA C

CORMONESE - RONCHI CALCIO

Inoltre, di seguito pubblichiamo il programma degli anticipi per **Sabato 13/12/2025 ore 14.30:**

12^ Giornata
1^ CATEGORIA A
AZZANESE 1921 - SPAL CORDOVADO

1^ CATEGORIA B
BERTIOLO - RISANESE

1^ CATEGORIA C
COSTALUNGA - MARANESE

Si comunica che la gare:

- del Campionato di Eccellenza JUVENTINA S.ANDREA – NK KRAS REPEN è stata posticipata d'autorità **a DOMENICA 14/12/2025 alle ore 14:30.**
- del Campionato di Promozione AZZURRA PREMARIACCO – PRO CERVIGNANO RUDA è stata posticipata d'autorità **a DOMENICA 14/12/2025 alle ore 14:30.**

COPPA ITALIA SOCIETÀ DI ECCELLENZA 2025/2026

Si ricorda il programma delle gare di ritorno delle SEMIFINALI della manifestazione di cui all'oggetto:

R: 10/12/2025 ORE 20.00

SANVITESE – CHIONS

POL. TAMAI – JUVENTINA S.ANDREA

Tutte le gare si svolgeranno in due tempi da 45' l'uno;

se al termine della gara di ritorno le squadre si trovassero in parità di punteggio (le reti in trasferta NON valgono doppio) si procederà all'esecuzione dei calci di rigore secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

COPPA ITALIA SOCIETÀ DI PROMOZIONE 2025/2026

Si ricorda il programma aggiornato delle gare dei QUARTI DI FINALE della manifestazione di cui all'oggetto:

R: 10/12/2025 ORE 20.00

PRO CERVIGNANO RUDA – BUJESE CALCIO

TRICESIMO CALCIO – CORNO CALCIO 1929

CORVA CALCIO – DEPORTIVO JUNIOR

Via Verdi, Fiume Veneto

R: 10/12/2025 ORE 20.30 (su accordo)

FIUMICELLO 2004 – CALCIO AVIANO

Tutte le gare si svolgeranno in due tempi da 45' l'uno;

se al termine della gara di ritorno le squadre si trovassero in parità di punteggio (le reti in trasferta NON valgono doppio) si procederà all'esecuzione dei calci di rigore secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

SVINCOLI ART. 109

Trascriviamo qui di seguito i nominativi dei calciatori svincolati in base all'art. 109 delle N.O.I.F.:

Matricola	Cognome e Nome	Data di nascita	Società
3.912.996	FANNA Gianluca	25.09.2008	MARIANO

SVINCOLO ART. 117 BIS

Trascriviamo qui di seguito il nominativo del calciatore svincolato in base all'art. 117 Bis delle N.O.I.F.:

Matricola	Cognome e Nome	Data di nascita	Società
2.177.889	BORDA ESTEBAN	07.10.2006	COMUNALE FONTANAFREDDA
2.227.876	CATTELAN NICOLAS	30.06.2006	S.A.S. CASARSA
2.856.104	IACOBUCCI NICOLO	23.03.2006	OL3A
1.094.049	NHAGA LANE ALEXANDRE	12.04.1997	PRO GORIZIA

TERMINI E MODALITA' STABILITI DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI PER L'INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO, PER LE VARIAZIONI DI TESSERAMENTO E PER I TRASFERIMENTI E CESSIONI DI CONTRATTO FRA SOCIETA' DEL SETTORE DILETTANTISTICO E FRA QUESTE E SOCIETA' DEL SETTORE PROFESSIONISTICO, DA VALERE PER LA STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

omissis...

3. Trasferimento e cessione di contratto di calciatori e calciatrici "giovani dilettanti" e "non professionisti/e" tra Società partecipanti ai campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti

Il trasferimento e la cessione di contratto di un calciatore e di una calciatrice "giovane dilettante" o "non professionista" nell'ambito delle Società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti possono avvenire, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 100, 101 e 104 delle N.O.I.F., nei seguenti distinti periodi:

omissis...

b) dal 1° dicembre 2025 al 18 dicembre 2025.

L'accordo di trasferimento di un calciatore/calciatrice, o la cessione del contratto di un/una calciatore/calciatrice, debitamente compilati a cura degli aventi titolo, devono essere depositati per via telematica presso i Comitati e il Dipartimento Interregionale e Calcio Femminile di competenza, ad opera della Società cessionaria, entro i termini sopra stabiliti.

I termini di cui al presente punto si applicano anche ai trasferimenti a società partecipanti ai campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti di calciatrici "giovani dilettanti" o "non professioniste" tesserate per Società professionistiche.

3.A Trasferimento e cessione di contratto di calciatrici "giovani dilettanti" e "non professioniste" tra Società "non professionistiche" partecipanti ai Campionati organizzati dalla Divisione Serie B Femminile e dalla Lega Nazionale Dilettanti

Il trasferimento e la cessione di contratto di una calciatrice "giovane dilettante" o "non professionista" da Società "non professionistica" appartenente alla Divisione Serie B femminile a Società appartenente alla Lega Nazionale Dilettanti può avvenire, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 100, 101 e 104 delle N.O.I.F., nei seguenti periodi:

omissis...

b) dal 1° dicembre 2025 al 18 dicembre 2025.

Il trasferimento e la cessione di contratto di una calciatrice "giovane dilettante" o "non professionista" da Società appartenente alla LND a Società "non professionistica" appartenente alla Divisione Serie B Femminile possono avvenire ed essere depositati, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 100, 101 e 104 delle N.O.I.F., nei seguenti periodi:

omissis...

b) dal 1° dicembre 2025 al 18 dicembre 2025.

omissis...

Termini annuali richiesti dalle norme regolamentari

Vengono fissati i seguenti termini per le diverse previsioni regolamentari soggette a determinazioni annuali:

omissis...

a5) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori e delle calciatrici "non professionisti/e" e "giovani dilettanti" tra Società dilettantistiche:

omissis...

- dal 1° dicembre 2025 al 18 dicembre 2025;

b) Art. 107 delle N.O.I.F. (Decadenza dal tesseramento per rinuncia)

omissis...

b2) Liste di svincolo suppletive:

E' consentita l'inclusione in lista di svincolo per i/le calciatori/calciatrici non titolari di un contratto di lavoro sportivo, nel seguente periodo:

- dal 1° dicembre 2025 al 15 dicembre 2025.

Vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica - sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati.

Il tesseramento dei/delle calciatori/calciatrici svincolati/e in questo periodo deve avvenire a far data dal **16 dicembre 2025**.

omissis...

TERMINI E MODALITA' PER L'INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO DI CALCIATORI/CALCIATRICI "GIOVANI"

Art. 107 delle N.O.I.F. (Decadenza dal tesseramento per rinuncia)

I/le calciatori/calciatrici "Giovani" tesserati/e con vincolo annuale, con i quali non risultano instaurati rapporti di lavoro ai sensi del D. Lgs. 36/2021, entro il 30 novembre possono essere inclusi/e in lista di svincolo da trasmettere per via telematica ai Comitati di competenza entro i termini stabiliti:

- dal 1° dicembre 2025 al 15 dicembre 2025.

Vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica - sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati.

Il tesseramento dei/delle calciatori/calciatrici decaduti/e in questo periodo deve avvenire a far data dal **16 dicembre 2025**.

TERMINI E MODALITA' STABILITI DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI PER L'INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO, PER LE VARIAZIONI DI TESSERAMENTO E PER I TRASFERIMENTI E CESSIONI DI CONTRATTO FRA SOCIETA' PARTECIPANTI AI CAMPIONATI DI CALCIO A 5 ORGANIZZATI DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI, DA VALERE PER LA STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

omissis...

Termini annuali richiesti dalle norme regolamentari

Vengono fissati i seguenti termini per le diverse previsioni regolamentari soggette a determinazioni annuali:

omissis...

b2) Liste di svincolo suppletive:

E' consentita l'inclusione in lista di svincolo per i/le calciatori/calciatrici non titolari di un contratto di lavoro sportivo, nel seguente periodo:

- dal 1° dicembre 2025 al 15 dicembre 2025.

Vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica - sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati.

Il tesseramento dei/delle giocatori/giocatrici svincolati/e in questo periodo deve avvenire a far data dal **16 dicembre 2025**.

L'inclusione in "lista di svincolo" di un/una giocatore/giocatrice "non professionista" o "giovane dilettante", purché tesserati entro il 30 giugno e il 30 novembre, è consentita una sola volta per ciascuno dei due periodi precedentemente citati.

omissis...

TERMINI E MODALITA' PER L'INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO DI CALCIATORI E CALCIATRICI "GIOVANI"

Art. 107 delle N.O.I.F. (Decadenza dal tesseramento per rinuncia)

I/le giocatori/giocatrici "giovani" tesserati/e per Società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti con vincolo annuale, con i/le quali non risultano instaurati rapporti di lavoro ai sensi del D. Lgs. 36/2021, entro il 30 novembre possono essere inclusi/e in lista di svincolo da trasmettere per via telematica ai Comitati di competenza entro i termini stabiliti:

- dal 1° dicembre 2025 al 15 dicembre 2025.

(vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica - sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati).

Il tesseramento dei/delle giocatori/giocatrici svincolati/e in questo periodo deve avvenire a far data dal **16 dicembre 2025**.

COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO FRIULI VENEZIA GIULIA

Segreteria

CONVOCAZIONE RAPPRESENTATIVA REGIONALE UNDER 17 CALCIO A 5

Su indicazione del Selezionatore Regionale, Sig. Marco CASARSA in preparazione al prossimo TDR 2026, i sottoindicati calciatori sono convocati per il giorno **MARTEDI' 9 DICEMBRE 2025 entro le ore 19.50 presso la Palestra "Vallenoncello" di Pordenone – Via Valle, 10.**

SI RACCOMANDA DI FAR PRESENTARE I CALCIATORI MUNITI DEI SOTTO INDICATI DOCUMENTI, SENZA I QUALI NON POTRANNO PARTECIPARE ALLA SEDUTA DI ALLENAMENTO

- Copia Certificato Medico di idoneità agonistica
- Copia del Documento d'Identità personale
- Modulo "Dati giocatori" (scaricabile in "Allegati" sul C.U. sito C.R.)
- Dichiarazione liberatoria per atleti **minorenni** (scaricabile in "Allegati" sul C.U. sito C.R.)

Gli stessi dovranno presentarsi ai Responsabili del C.R. muniti di **Parastinchi obbligatori**. - Il C. R. fornirà il materiale sportivo

CALCETTO CLARK UDINE	Kanapari Bjoedi
MACCAN PRATA C5	Moia Luca, Vidale Noe', Zanussi Leonardo
NEW TEAM LIGNANO C5	Battilana Alberto, Cainelli Matheus, Delaca Roberto
PORDENONE	Chiarotto Elia, Corazza Gilberto, Dalla Torre Davide, Lucchese Davide, Marzotto Andrea, Paschetto Filippo, Tiba Nicola, Zadro Mattia

In caso di indisponibilità e/o infortunio dei calciatori convocati, le Società sono comunque obbligate a darne immediata comunicazione e comunque **ENTRO LE ORE 18.00 DI DOMENICA 7 DICEMBRE 2025**, inviando una e-mail all'indirizzo rappresentative.fvg@lnd.it motivando l'assenza.

SI RICORDA CHE SECONDO LE NORME PREVISTE DAGLI ARTT. 36 DELLA L.N.D. E 76 DELLE N.O.I.F., I CALCIATORI CHE, SENZA PROVATO LEGITTIMO IMPEDIMENTO NON PARTECIPANO AGLI ALLENAMENTI ED ALLA FORMAZIONE DELLA SQUADRA RAPPRESENTATIVA REGIONALE, VERRANNO DEFERITI IMMEDIATAMENTE AL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE E SARANNO PASSIBILI DI SQUALIFICA.

COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DI BASE

Segreteria

TORNEI AUTORIZZATI

Si comunica che sono stati autorizzati i seguenti Tornei:

TORNEO	Categoria Calciatori	Categoria Torneo	Dal	Al	Società
Comune di Aviano	Pulcini 1° anno	Provinciale	08/12/25	//	Calcio Aviano
Primi Pulcini Christmas Edition	Pulcini misti	Provinciale	09/12/25	//	Sant Ignazio
4° Invernale Adriano Tuntar	Esordienti C5	Regionale	18/01/26	//	Opicina
4° Invernale Adriano Tuntar	Pulcini C5	Nazionale	17/01/26	//	Pol. Opicina

COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE

INTERRUZIONE ENERGIA ELETTRICA STADIO ROCCO – MATTINATA 05/12

Si comunica che nella **mattinata di Venerdì 5 Dicembre** – tra le 08:00 e le 12:00 - ci sarà un periodo di interruzione dell'erogazione dell'energia elettrica presso lo Stadio Rocco e di conseguenza anche presso la sede della scrivente Delegazione Provinciale, con i conseguenti disagi.

NUMERO TELEFONICO PRONTO A.I.A. TRIESTE 338 / 4763545

Si invitano tutte le società a contattare il PRONTO A.I.A. nel caso in cui, a **45 MINUTI** dall'inizio della gara, l'arbitro non fosse ancora pervenuto nell'impianto di gioco.

RITIRO CARTELLINI

Le sottosegnate società sono invitate a contattare gli Uffici della Delegazione Provinciale per il ritiro di cartellini:

BREG
CAMPANELLE
COSTALUNGA
FANI OLIMPIA
MUGGIA 1967
NUOVO SONCINI CALCIO

OPICINA
PRO-SECCO PRIMORJE
SAN GIUSTO FOOTBALL ACADEMY
SANT ANDREA SAN VITO
VESNA

MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE

Orario Di Giuoco

CAMPIONATO GIOVANISSIMI U15 PROV. TRIESTE

Si ricorda che la società A.S.D. **DOMIO** disputerà tutte le gare interne del Campionato Giovanissimi U15 **alle ore 11:00** (campo invariato)

Rinvio d'Ufficio

CAMPIONATO GIOVANISSIMI U15 PROV. TRIESTE

GIRONE A

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
DA DEST	9 A	U.FINCANTIERI MONFALCONE	SAN GIOVANNI A.S.D.	23/11/2025			

Altre Variazioni

CAMPIONATO GIOVANISSIMI U15 PROV. TRIESTE

GIRONE A

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
09/12/2025	11 A	SANT IGNAZIO	CAMPANELLE	07/12/2025	18:30	09:15	
16/12/2025	13 A	DOMIO	ZARJA A.S.D.	21/12/2025	18:30	10:30	
17/12/2025	11 A	CHIARBOLA PONZIANA CALCIO	S.GIUSTO FOOTBALL ACADEMY	07/12/2025	19:00	10:30	

CAMPIONATO GIOVANISSIMI U14 PROV. TRIESTE

GIRONE A

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
07/12/2025	5 R	ROIANESE	SANT ANDREA SAN VITO		09:00	12:15	
10/12/2025	5 R	TRIESTE VICTORY ACADEMY	SAN GIOVANNI A.S.D.	07/12/2025	16:00	10:30	

TORNEO ESORDIENTI – FASE AUTUNNALE

GIRONE B

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
04/12/2025	7 A	VESNA Bianchi	SAN LUIGI CALCIO SQ.C	22/11/2025	17:30		
06/12/2025	9 A	OPICINA SQ.D	FANI OLIMPIA		15:30	16:30	
13/12/2025	4 A	VESNA Bianchi	OPICINA SQ.D	01/11/2025	17:00	17:30	
13/12/2025	7 A	OPICINA SQ.C	SAN GIOVANNI A.S.D.	22/11/2025	14:00		
20/12/2025	7 A	OPICINA SQ.D	ROIANESE	22/11/2025	11:00	16:30	

GIRONE C

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
06/12/2025	9 A	TRIESTE VICTORY ACADESQ.C	BREG		14:00	15:30	
13/12/2025	7 A	CHIARBOLA PONZIANA CASQ.B	SAN LUIGI CALCIO SQ.D	22/11/2025	16:30		
13/12/2025	1 A	SANT ANDREA SAN VITO Blu	SAN GIOVANNI A.S.D. SQ.B	11/10/2025	14:00		

GIRONE D

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
06/12/2025	5 A	VESNA Blu	SANT IGNAZIO	08/11/2025	14:30	15:30	
15/12/2025	7 A	CAMPANELLE	DOMIO Verdi	22/11/2025	17:00	15:00	
15/12/2025	7 A	NUOVO SONCINI CALCIO	SANT IGNAZIO	22/11/2025	18:00	14:30	ROUNA COMUNALE PROSECCO LOC. PROSECCO

TORNEO PULCINI – FASE AUTUNNALE

GIRONE A

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
06/12/2025	3 A	ROIANESE	DOMIO Neri	25/10/2025	15:00	18:15	BARUT ASD DOMIO MATTONAIA LOCALITA MATTONAIA 610

GIRONE B

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
05/12/2025	7 A	CHIARBOLA PONZIANA CALCIO	TRIESTE VICTORY ACADESQ.B	22/11/2025	18:15	14:00	
DA DEST	7 A	SANT ANDREA SAN VITO Blu	SANT IGNAZIO Gialli	22/11/2025			

GIRONE C

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
06/12/2025	9 A	ROIANESE SQ.B	DOMIO Bianchi		15:00	17:00	BARUT ASD DOMIO MATTONAIA LOCALITA MATTONAIA 610
13/12/2025	3 A	SAN GIOVANNI A.S.D. SQ.B	ROIANESE SQ.B	25/10/2025	15:00	16:30	
DA DEST	6 A	MUGGIA 1967	SANT ANDREA SAN VITO Rosso	15/11/2025			

TORNEO PRIMI CALCI – FASE AUTUNNALE

RAGGRUPPAMENTO A

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
17/01/2026	7 A	ROIANESE	CLUB ALTURA Verde	22/11/2025	15:45		
DA DEST	1 A	SAN LUIGI CALCIO SQ.B	SAN LUIGI CALCIO	11/10/2025			

RAGGRUPPAMENTO B

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
04/12/2025	2 A	DOMIO Bianchi	CHIARBOLA PONZIANA CASQ.B	18/10/2025	16:45	16:00	DON DARIO COMUNALE TRIESTE VIA UMAGO 5
DA DEST	8 A	MUGGIA 1967	SANT ANDREA SAN VITO Blu	29/11/2025			

RAGGRUPPAMENTO C

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
06/12/2025	9 A	SAN LUIGI CALCIO SQ.E	ROIANESE SQ.B		16:00		SAN LUIGI, VIA FELLUGA 58 , TRIESTE
13/12/2025	4 A	VESNA	SANT ANDREA SAN VITO Rosso	01/11/2025	14:00		
17/01/2026	7 A	ROIANESE SQ.B	BREG	22/11/2025	14:30		

RAGGRUPPAMENTO D

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
04/12/2025	7 A	ZARJA A.S.D.	CLUB ALTURA Blu	22/11/2025	17:15	15:30	
13/12/2025	4 A	MONTEBELLO DON BOSCO	SANT ANDREA SAN VITO Nero	01/11/2025	15:30		

RISULTATI GARE

CAMPIONATO TERZA CATEGORIA TRIESTE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 30/11/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE D - 10 Giornata - A			
FARRA CALCIO	- ARIS SAN POLO CALCIO	1 - 2	
I.S.M. GRADISCA	- PRO-SECCO PRIMORJE	3 - 0	
MLADOST A.S.D.	- CALCIO PIERIS 1925	1 - 6	
PRIMOREC	- MUGGIA 1967 U21	1 - 0	
PRIMORJE 1924	- VESNA	2 - 0	
VILLESSE CALCIO	- BISIACA ROMANA SQ.B	3 - 2	

CAMPIONATO ALLIEVI U17 PROV. TRIESTE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 30/11/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 10 Giornata - A			
FIUMICELLO 2004	- ISONTINO CALCIO	0 - 0	
MUGGIA 1967	- TRIESTE VICTORY ACADEMY	2 - 1	
OPICINA	- SAN GIOVANNI A.S.D.	3 - 3	
TORRE	- AQUILEIA	0 - 6	

CAMPIONATO GIOVANISSIMI U15 PROV. TRIESTE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 30/11/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 10 Giornata - A			
CAMPANELLE	- DOMIO	2 - 7	
FANI OLIMPIA	- SANT IGNAZIO	13 - 0	
MUGGIA 1967	- U.FINCANTIERI MONFALCONE	4 - 3	
S.GIUSTO FOOTBALL ACADEMY	- ISONTINO CALCIO	0 - 10	
SAN GIOVANNI A.S.D.	- BISIACA ROMANA	4 - 2	
ZARJA A.S.D.	- CHIARBOLA PONZIANA CALCIO	5 - 1	

CAMPIONATO GIOVANISSIMI U14 PROV. TRIESTE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 30/11/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 4 Giornata - R			
MUGGIA 1967	- TRIESTE VICTORY ACADEMY	1 - 2	
OPICINA	- ROIANESE	9 - 0	
SAN GIOVANNI A.S.D.	- S.GIUSTO FOOTBALL ACADEMY	4 - 1	
SANT ANDREA SAN VITO	- SAN LUIGI CALCIO	3 - 4	

TORNEO ESORDIENTI – FASE AUTUNNALE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 29/11/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 5 Giornata - A			
OPICINA SQ.B	- CHIARBOLA PONZIANA CALCIO	DISP	

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 22/11/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 7 Giornata - A			
OPICINA SQ.B	- SAN LUIGI CALCIO	DISP	

TORNEO PULCINI – FASE AUTUNNALE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 11/10/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE B - 1 Giornata - A			
(1) SAN GIOVANNI A.S.D.	- CHIARBOLA PONZIANA CALCIO	DISP	

(1) - disputata il 29/11/2025

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 15/11/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE C - 6 Giornata - A			
STUDENTI	- SAN GIOVANNI A.S.D. SQ.B	DISP	

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 24/11/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE E - 6 Giornata - A			
(1) SANT IGNAZIO Blu	- CLUB ALTURA Femm	DISP	

(1) - disputata il 29/11/2025

TORNEO PULCINI – FASE AUTUNNALE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 22/11/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 7 Giornata - A		
(1) SAN LUIGI CALCIO SQ.B	- TRIESTE VICTORY ACADEMY	DISP
(1) - disputata il 23/11/2025		

GIRONE B - 7 Giornata - A		
SAN GIOVANNI A.S.D.	- ZARJA A.S.D.	DISP

GIRONE C - 7 Giornata - A		
SAN GIOVANNI A.S.D. SQ.B	- SAN LUIGI CALCIO SQ.D	DISP
SANT IGNAZIO GialloBlu	- MUGGIA 1967	DISP

GIRONE D - 7 Giornata - A		
CLUB ALTURA Blu	- DOMIO Verdi	DISP
(1) S.GIUSTO FOOTBALL ACADEMY	- SAN LUIGI CALCIO SQ.E	DISP
(1) - disputata il 29/11/2025		

GIRONE E - 7 Giornata - A		
(1) CHIARBOLA PONZIANA CASQ.B	- NUOVO SONCINI CALCIO	DISP
CLUB ALTURA Verde	- DOMIO Gialli	DISP
(1) CLUB ALTURA Femm	- SAN LUIGI CALCIO SQ.F	DISP
MONTEBELLO DON BOSCO	- SANT IGNAZIO Blu	DISP
(1) - disputata il 01/12/2025		

TORNEO PRIMI CALCI – FASE AUTUNNALE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 15/11/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

RAGGRUPPAMENTO C - 6 Giornata - A		
STUDENTI	- ROIANESE SQ.B	DISP

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 22/11/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

RAGGRUPPAMENTO D - 7 Giornata - A		
(1) MONTEBELLO DON BOSCO	- NUOVO SONCINI CALCIO	DISP
(1) - disputata il 26/11/2025		

GIUSTIZIA SPORTIVA

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Territoriale, Avv. Carlo Sciarelli, assistito dal Rappresentante dell'A.I.A., Sig. Tiberio Fiore, nella seduta del 03/12/2025 ha adottato le decisioni che integralmente si riportano di seguito:

CAMPIONATO TERZA CATEGORIA TRIESTE

GARE DEL 30/11/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

AMMONIZIONE (I INFR)

RODELLA LEONARDO (VESNA)

MASSAGGIATORI

INIBIZIONE FINO AL 14/12/2025

FURLAN GIANLUCA (MUGGIA 1967)

Dirigente-Massaggiatore allontanato dal recinto di gioco per veementi proteste.

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 14/12/2025

GIANNONE GIUSEPPE (MUGGIA 1967)

Dirigente-Allenatore allontanato dal recinto di gioco per veementi proteste.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

DEMMA THOMAS (I.S.M. GRADISCA)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MBENGUE SAIDOU NOUROU (PRIMORJE 1924)

DIAWARA MAMADOU (PRO-SECCO PRIMORJE)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

SANGIOVANNI RAFFAELE (I.S.M. GRADISCA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

FRAIA LORENZO (MUGGIA 1967)

DISSABO ALEX (VILLESSE CALCIO)

AMMONIZIONE (III INFR)

INNOCENTE EMANUELE (I.S.M. GRADISCA)

DREASSI MATTIA (MLADOST A.S.D.)

KOMJANC FRANCESCO (MLADOST A.S.D.)

MOSCOLIN MATTIA (PRIMOREC)

PERSICO ALESSIO (PRIMOREC)

KAURIN FABIJAN (PRIMORJE 1924)

SPANGHERO FRANCESCO (PRIMORJE 1924)

BELTRAME NICCOLO (PRO-SECCO PRIMORJE)

BELTRAME SIMONE (PRO-SECCO PRIMORJE)

AMMONIZIONE (II INFR)

MBENGUE YOUSOU (ARIS SAN POLO CALCIO)

MAREGA MAURIZIO (BISIACA ROMANA)

FONTANOT MICHELE (MUGGIA 1967)

GJUZI ENES (PRIMOREC)

UDOVICICH CLAUDIO (VESNA)

VECCHI THOMAS (VILLESSE CALCIO)

AMMONIZIONE (I INFR)

BOH KEVIN (I.S.M. GRADISCA)

TOMASI DAMIANO (MUGGIA 1967)

DE SIO EDOARDO (PRIMOREC)

GIOVANNINI ALESSIO (VESNA)

JURINCICH GIANLUCA (VESNA)

SCAPPATURA RICCARDO (VILLESSE CALCIO)

CAMPIONATO ALLIEVI U17 PROV. TRIESTE

GARE DEL 30/11/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

DE LUCA FRANCESCO (TRIESTE VICTORY ACADEMY)

Allenatore allontanato dal recinto di gioco dopo avere ricevuto una seconda ammonizione; al termine della gara si rivolge con espressioni gravemente ingiuriose e irrispettose nei confronti del Direttore di gara protestando veementemente. Date le espressioni utilizzate e il fatto che la condotta è stata realizzata nell'ambito di una gara di campionato con calciatori minorenni, Questo GST ritiene congruo applicare la squalifica per complessive quattro giornate.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

ZUANIGH MANUEL (ISONTINO CALCIO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

PARON MARIO (TORRE)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

NDIAYE OUSMANE (SAN GIOVANNI A.S.D.)

AMMONIZIONE (III INFR)

BELTRAME JACOPO (ISONTINO CALCIO)

AMMONIZIONE (II INFR)

DOVIER FILIPPO	(AQUILEIA)	FAZARI FRANCESCO	(ISONTINO CALCIO)
COLACICCO MARCO	(MUGGIA 1967)	BLASIZZA RICCARDO	(TORRE)
LILO ENOS	(TRIESTE VICTORY ACADEMY)	PASQUALIS DANIELE	(TRIESTE VICTORY ACADEMY)

AMMONIZIONE (I INFR)

VISCHI STEFANO	(FIUMICELLO 2004)	ZUPPEL FILIPPO	(FIUMICELLO 2004)
CATTARINI ALEJANDRO	(OPICINA)	PERIC ALEKSA	(SAN GIOVANNI A.S.D.)
STOCKER TRISTAN LEO	(SAN GIOVANNI A.S.D.)	SARR IBRAHIMA OUMAR	(TORRE)
SDRIGOTTI DAVIDE	(TORRE)		

CAMPIONATO GIOVANISSIMI U15 PROV. TRIESTE

GARE DEL 30/11/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

INIBIZIONE FINO AL 14/12/2025

MAGRIN MASSIMO (BISIACA ROMANA)

Dirigente Responsabile allontanato dal recinto di gioco a seguito della seconda ammonizione ricevuta.

AMMONIZIONE (I INFR)

CROZZOLI MATTEO (SAN GIOVANNI A.S.D.)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

TERENZI RONNY (BISIACA ROMANA)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

MARCHIOLI LUCA (U.FINCANTIERI MONFALCONE)

AMMONIZIONE (III INFR)

SAULE THOMAS (CAMPANELLE)

AMMONIZIONE (I INFR)

CARLINI FEDERICO	(DOMIO)	VODOPIVEC NATHAN	(MUGGIA 1967)
------------------	---------	------------------	---------------

CAMPIONATO GIOVANISSIMI U14 PROV. TRIESTE

GARE DEL 30/11/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI

AMMONIZIONE (I INFR)

NAPOLANO ANTONIO (S.GIUSTO FOOTBALL ACADEMY)

ASSISTENTE ARBITRO

AMMONIZIONE (I INFR)

DEGRASSI DANIEL (MUGGIA 1967)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (II INFR)

COLAVECCHIA PIETRO (MUGGIA 1967)

XHYLIQI OLTIAN (SANT ANDREA SAN VITO)

SIGNORE MARCO

ESPOSITO CRISTIAN

(SANT ANDREA SAN VITO)

(TRIESTE VICTORY ACADEMY)

AMMONIZIONE (I INFR)

POLITTI GIACOMO (SAN LUIGI CALCIO)

ZAHAF ADAM

(SAN LUIGI CALCIO)

TORNEO PULCINI – FASE AUTUNNALE

GARE DEL 15/11/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMONIZIONE

STUDENTI

Società sanzionata per ritardata consegna referto (I infr.).

GARE DEL 29/11/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMONIZIONE

S.GIUSTO FOOTBALL ACADEMY

Società sanzionata per avere impiegato il Dirigente Arbitro anche come Allenatore (I infr.).

TORNEO PRIMI CALCI – FASE AUTUNNALE

GARE DEL 15/11/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMONIZIONE

STUDENTI

Società sanzionata per ritardata consegna referto (I infr.).

DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Nessuna Comunicazione

DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, composta da:

avv. Luca De Pauli, presidente

avv. Nadir Plasenzotti, vice presidente e relatore

avv. Francesco Vergendo, componente

con la partecipazione, con funzioni consultive in materia tecnico-agonistica, del rappresentante dell'A.I.A. sig. Giorgio Pestrin, ha pronunciato nel corso della riunione del 27.11.2025, tenutasi in Palmanova presso la Sede del Comitato Regionale FVG, all'unanimità dei propri componenti la seguente decisione:

CS-14/2025-2026: RECLAMO della società ASD FIUMICELLO 2004 (Gara del Campionato Allievi Under 17 Provinciale, FIUMICELLO 2004 - PRO GORIZIA del 09.11.2025) avverso le decisioni adottate dal GST pubblicate sul CU n. 36 della Delegazione di Trieste di data 13.11.2025

Con provvedimento pubblicato sul C.U. n. 36 del 13.11.2025 della Delegazione Distrettuale di Trieste, il Giudice Sportivo Territoriale, visti gli artt. 8, 28 e 29 CGS e le disposizioni ritenute ulteriormente applicabili - considerata la particolare gravità dei comportamenti riportati a referto ed il fatto che si siano verificati in occasione di una gara cui partecipavano dei calciatori minorenni - ha irrogato la sanzione dell'ammenda di Euro 1.000,00 (mille) a carico della ASD FIUMICELLO 2004, nonché la sanzione della disputa di 1 (una) gara interna a porte chiuse a carico della stessa società, da scontarsi con decorrenza dalla seconda giornata di gara successiva alla data di pubblicazione della decisione. Il Giudice Sportivo Territoriale ha altresì disposto la trasmissione degli atti alla Procura Federale per il seguito di competenza. Un tanto in considerazione del fatto che, in sede di referto, il Direttore di gara ha rilevato: (i) che nel corso del secondo tempo un nutrito gruppo di sostenitori della ASD FIUMICELLO 2004 ha indirizzato ad uno dei calciatori della società ospitata gravi ingiurie, tanto da costringere il Direttore di gara ad interrompere il gioco per tranquillizzarlo; (ii) che verso il termine della gara, gli stessi sostenitori hanno simulato il triplice fischio finale, confondendo i calciatori di entrambe le compagini; (iii) che a gara terminata, sempre gli stessi sostenitori hanno ingiuriato e provocato i calciatori della squadra avversaria e, all'indirizzo del Direttore di gara (di sesso femminile) hanno rivolto minacce, nonché espressioni gravemente ingiuriose e di carattere discriminatorio, corredate da epiteti irripetibili. Il Giudice Sportivo Territoriale ha altresì rilevato come la dirigenza dell'ASD FIUMICELLO 2004 non abbia ottemperato alle disposizioni di cui all'art. 28, co. 6, CGS (avvertimento al pubblico, prima della gara, delle sanzioni previste in caso di comportamenti discriminatori), essendosi limitata a chiudere prima possibile i cancelli di accesso al campo ed agli spogliatoi per evitare di far entrare gli spettatori in zona vietata (alcuni dei quali, molto agitati, stavano scuotendo con forza la rete di recinzione) prevenendo, con ciò, solo l'eventualità di fatti violenti.

Avverso tale decisione, dopo aver formalizzato preannuncio di reclamo in data 14.11.2025 con richiesta di accesso ai documenti di gara (regolarmente ottenuti in data 17.11.2025), l'ASD FIUMICELLO 2004 ha ritualmente proposto reclamo in data 21.11.2025, rilevando, in sintesi, che: (i) il gioco non è stato affatto interrotto per sostenere emotivamente il calciatore della formazione avversaria, tanto che - da referto - non risulta alcuna sospensione della gara; (ii) dal pubblico presente non è pervenuto alcun triplice fischio ingannevole nella parte finale della gara; (iii) la reazione degli spettatori, che pure vi è stata, trae origine da un gesto volgare e provocatorio da parte di un calciatore della formazione avversaria, che ha causato una reazione scomposta; (iv) non è stata rivolta alcuna frase discriminatoria al Direttore di gara, dovendosi piuttosto ritenere che sono state probabilmente fraintese le parole dirette, invece, al calciatore autore del gesto di cui sopra. Ciò posto, la reclamante ha evidenziato la sproporzione della sanzione irrogata rispetto ad altri precedenti, nonché l'inapplicabilità, in ambito dilettantistico, della disposizione di cui all'art. 28 CGS., non essendo per altro nemmeno richiedibili, in tale ambito, i comportamenti collaborativi indicati dall'art. 29 CGS con effetto esimente o attenuante. Al reclamo sono state allegate 5 "dichiarazioni testimoniali" (sic) e, in via istruttoria, è stata richiesta l'assunzione di prova testimoniale, con formulazione dei relativi capitoli ed indicazione dei testi (uno dei genitori, allenatori e dirigenti dell'ASD FIUMICELLO 2004). La reclamante ha, quindi, concluso chiedendo la riforma della decisione assunta dal Giudice Sportivo Territoriale e, per l'effetto, la condanna della società alla minor pena ritenuta di equità.

Il Presidente della Corte Sportiva d'Appello, preso atto della richiesta della reclamante di essere sentita in sede di discussione orale e della rinuncia, da parte della stessa, al termine di cui all'art. 77, co. 2, CGS per il deposito di memorie e/o documenti, ha fissato udienza in camera di consiglio per il giorno 27.11.2025. In sede d'udienza, prima di ammettere la parte reclamante, la Corte Sportiva d'Appello ha inteso contattare telefonicamente il Direttore di gara, il quale - sentito a chiarimenti - ha sostanzialmente confermato quanto riportato a referto, evidenziando di non aver percepito alcun atteggiamento provocatorio da parte dei calciatori in campo in direzione del pubblico. All'ora fissata per l'udienza, dinanzi alla Corte Sportiva d'Appello è comparso, per la reclamante, l'avv. Matteo Piccinin, al quale è stata data lettura delle dichiarazioni rese dal Direttore di gara. Udita la relazione, il legale ha ripercorso - in sede di discussione - i contenuti del reclamo, insistendo per la riduzione della sanzione irrogata.

La Corte Sportiva d'Appello ritiene parzialmente fondato il reclamo per quanto di seguito.

In via preliminare, si rileva che le "dichiarazioni testimoniali" allegate al ricorso sono da reputarsi inammissibili, in quanto irritalmente acquisite (alcune di esse nemmeno sono state sottoscritte dai soggetti interessati). Vero è che alla parte reclamante non è affatto preclusa, in genere, la possibilità di raccogliere dichiarazioni da persone in grado di riferire circostanze rilevanti ai fini della decisione, anche prima e fuori dell'udienza dinanzi alla Corte Sportiva d'Appello; è altrettanto vero, tuttavia, che ciò deve avvenire nel rispetto degli opportuni presidi di garanzia (ad esempio: nelle forme previste dagli artt. 391-bis e ss c.p.p.), pena la declaratoria di inammissibilità.

In relazione alle istanze istruttorie, si rileva che la prova testimoniale richiesta deve reputarsi, del pari, inammissibile posto che le circostanze di fatto riportate nelle relative capitazioni sono volte: (i) a negare i contenuti del referto arbitrale in assenza di alcuna censura in ordine alla attendibilità dello stesso; (ii) ad evidenziare una circostanza che, per quanto si dirà, è del tutto irrilevante ai fini del decidere (asserita provocazione di un non meglio precisato calciatore della formazione avversaria e scuse che si assumono porte dai dirigenti della formazione avversaria a fine gara); (iii) a comprovare dei fatti già pacifici (chiusura dei cancelli per evitare l'ingresso di sostenitori in forte stato di agitazione, che cercavano di essere calmati).

La Corte Sportiva d'Appello (per aver letto le "dichiarazioni testimoniali" allegate al reclamo, se non altro per escludere la loro ammissibilità) rileva, per inciso, che l'episodio della provocazione – su cui si innesta la quasi totalità delle argomentazioni difensive – è riferito, nelle predette dichiarazioni, al calciatore n. 15 della formazione avversaria, quando, in sede di referto, si legge che il calciatore raggiunto dagli irripetibili insulti proferiti dai sostenitori dell'ASD FIUMICELLO 2004 era il n. 3. In ogni caso, la vicenda potrà essere adeguatamente chiarita dalla Procura Federale, cui il Giudice Sportivo Territoriale ha trasmesso gli atti per i seguiti di competenza.

Ai fini della decisione, la Corte Sportiva d'Appello reputa sufficientemente esaustivo quanto riportato in sede di referto. Ed invero, ai sensi dell'art. 61, co. 1, CGS, i rapporti degli ufficiali di gara "fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare". Agli atti degli ufficiali di gara (ed alle loro integrazioni) è, quindi, riconosciuta la natura di fonte di fede privilegiata, tanto che gli episodi descritti nel referto arbitrale, di cui il Direttore di gara abbia avuto percezione diretta, sono da intendersi come effettivamente verificati. La semplice negazione del fatto da parte della associazione sportiva o la sua ricostruzione in termini diversi, in assenza di elementi oggettivi, non può valere in alcun modo a superare l'efficacia di piena prova del referto dell'ufficiale di gara.

Ciò posto, si rileva - in primo luogo - che le condotte ascritte ai sostenitori dell'ASD FIUMICELLO 2004, come correttamente rilevato dal Giudice Sportivo Territoriale, sono da reputarsi particolarmente gravi, considerato che le stesse, di per sé inqualificabili e in nessun modo giustificabili, sono pure state poste in essere al cospetto di calciatori minorenni. Né vale richiamare, al riguardo, l'asserita "provocazione" da parte di un calciatore della formazione avversaria. A tacer del fatto che di tale "provocazione" non vi è prova alcuna (non essendo nemmeno stata percepita dal Direttore di gara), la stessa, quand'anche sussistente, in nessun modo può assumere rilievo – nemmeno in senso attenuante – al fine di giustificare l'indegna condotta tenuta, in occasione della gara, da un manipolo di persone adulte che, per ruolo ed età, sarebbero chiamate a comportarsi, dinanzi a minori, con raziocinio ed autocontrollo, e non già in modo inopportuno e del tutto scriteriato, se non addirittura violento. E' impensabile ed inaccettabile che, in una gara del settore giovanile, i "sostenitori" di una

squadra arrivino al punto di indirizzare gravi ingiurie ad un calciatore della formazione avversaria sino a destabilizzarlo emotivamente; è, del pari, impensabile ed inaccettabile che i ragazzi siano costretti a rientrare rapidamente negli spogliatoi al termine della gara, dovendosi finanche chiudere i cancelli dell'area di gioco per evitare l'ingresso di spettatori talmente agitati da arrivare ad aggrapparsi alla rete di recinzione scuotendola con forza. Tali condotte, per altro, non sono nemmeno state negate dalla reclamante, la quale si è limitata a ricondurre causalmente la "reazione scomposta" (*sic*) tenuta dai propri sostenitori alla condotta del "ragazzino" (*sic*) che, per quanto asserito, avrebbe avuto un atteggiamento provocatorio (confermando, al contempo, l'immediata chiusura dei cancelli al fine di "attenuare la situazione venutasi a creare"). Si tratta di condotte che destano sconcerto anche in chi giudica e che minano, alla base, lo spirito dello sport in generale e dell'attività del settore giovanile in particolare, la quale dovrebbe essere ispirata al massimo divertimento nell'ambito di una sana e corretta competizione agonistica, in un contesto ambientale sereno.

Per quanto previsto dall'art. 6, co. 3, CGS, le società sono chiamate a rispondere - a titolo di responsabilità oggettiva - del comportamento dei propri sostenitori (sia sul proprio campo, sia su quello della società ospitante), salvo non abbiano adottato un idoneo ed efficace Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi dell'art. 7, co. 5, dello Statuto FIGC, il quale, ex art. 7 CGS, può valere al fine di escludere o attenuare la predetta responsabilità. Nel caso di specie, non risulta che la reclamante abbia implementato il Modello di cui trattasi, di talché essa è da reputarsi senz'altro sanzionabile rispetto alla condotta tenuta dai propri sostenitori. Al riguardo, la Corte Sportiva d'Appello, condividendo le osservazioni della reclamante solamente in punto di proporzionalità della sanzione (anche in considerazione dei precedenti da essa citati), reputa sufficientemente afflittiva la sanzione dell'ammenda di Euro 500,00. Ed invero, benché si tratti di responsabilità oggettiva, la quale - per definizione - esclude ogni tipo di valutazione in ordine all'elemento psicologico della condotta, in senso contenitivo rispetto all'ammontare della sanzione rileva il fatto che, nel caso, può essere esclusa una qualche colpa della società, la quale non ha alcuna preventiva possibilità di "selezionare" i propri sostenitori, potendosi solamente limitare, come ci si augura avvenga nel caso di specie, ad intervenire con una seria attività di sensibilizzazione e di educazione sportiva, onde evitare il ripetersi di simili, disdicevoli, accadimenti.

Quanto alle espressioni discriminatorie, la reclamante non ha negato che le stesse siano state proferite, essendosi limitata a rilevare come il Direttore di gara abbia probabilmente frainteso delle frasi che non erano rivolte nei suoi confronti, ma nei confronti del calciatore che si era reso responsabile, in tesi, del gesto provocatorio anzidetto.

Sul punto, la Corte Sportiva d'Appello rileva che dalla lettura del referto arbitrale emerge che le espressioni di cui trattasi erano senz'ombra di dubbio rivolte - per loro contenuto - ad una persona di sesso femminile che, in quel frangente, altri non poteva essere se non il Direttore di gara. Tali espressioni rimangono connotate da una palese natura discriminatoria, sostanziandosi, per altro, in una serie di frasi oltremodo becere e triviali. Sorprende - e finanche indigna - che un simile turpiloquio possa essere stato indirizzato, da persone adulte, al termine di una gara pure vinta, ad una incolpevole ragazza (quasi coetanea dei calciatori in campo) svolgente le funzioni di Arbitro.

L'ulteriore considerazione svolta, sul punto, dalla reclamante, secondo cui, laddove vi fossero stati comportamenti discriminatori, il Direttore di Gara avrebbe dovuto sospendere la partita, cade immediatamente di fronte all'evidenza del fatto, riportato a referto, che tali comportamenti sono avvenuti al termine della gara, quando lo stesso Direttore di Gara stava uscendo dal campo.

Per quanto previsto dall'art. 28, co. 4, CGS, le società sono responsabili per cori, grida ed ogni altra manifestazione che siano, per dimensione e percezione reale del fenomeno, espressione di discriminazione. In caso di prima violazione, si applica la sanzione minima di cui all'art. 8, co. 1, lett. d), CGS (obbligo di disputare una o più gare con uno o più settori privi di spettatori). Non avendosi evidenza di recidiva da parte dell'ASD FIUMICELLO 2004 e non essendo stato pregiudicato lo svolgimento della gara (oramai terminata al momento della condotta), la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo Territoriale appare del tutto congrua in relazione ai fatti in disamina. La reclamante, per altro, non ha inteso impugnare la decisione *in parte qua*, rilevando solamente che la sanzione irrogata è da reputarsi sufficientemente afflittiva, posto che essa incide sulla prima forma di "autofinanziamento" delle società dilettantistiche, ossia la presenza di pubblico al chiosco in occasione della gara. Al riguardo, la Corte Sportiva d'Appello invita la reclamante a considerare che detta sanzione non è certo volta a pregiudicare - in senso punitivo - le forme di "autofinanziamento" dell'associazione

sportiva, ma a costituire richiamo rispetto ad un'attività di sensibilizzazione (e, verrebbe da dire, di educazione) da porre in essere anche nei confronti dei propri sostenitori, della cui condotta l'associazione risponde in modo oggettivo. Si consideri per altro che, nel caso di una eventuale recidiva, oltre alla sanzione minima dell'ammenda di Euro 1.000,00, potranno essere applicate, congiuntamente o disgiuntamente tra loro, la sanzione della perdita della gara, la disputa di una o più partite a porte chiuse, la squalifica del campo, la penalizzazione di punti in classifica e, finanche, l'esclusione dal campionato di competenza. Si rileva, ulteriormente, che i comportamenti collaborativi previsti dall'art. 29 CGS in senso esimente o attenuante rispetto alle condotte tenute dai sostenitori non sono affatto "inverosimili" nel contesto di campionati giovanili e/o dilettantistici. Ed invero, basti pensare che la norma prevede, al fine della loro rilevanza, la sussistenza di almeno 3 delle circostanze indicate. Quanto ai Modelli di Organizzazione e di Gestione idonei a prevenire comportamenti discriminatori, si rileva che l'art. 16, co. 2, del D. Lgs. 39/2021 ne impone l'adozione anche in capo alle associazioni sportive dilettantistiche, tanto che l'inerzia, sul punto, non può valere come scusante. Quanto, poi, alle altre circostanze previste dall'art. 29 CGS, sarebbe stato sufficiente, nel caso di specie, che i dirigenti della ASD FIUMICELLO 2004 avessero indicato al Direttore di gara i soggetti responsabili delle condotte e che avessero agito – immediatamente – per far cessare le condotte dei responsabili. Per quanto rilevato in sede di reclamo, i dirigenti si sono limitati a chiudere i cancelli per evitare di far entrare i loro stessi sostenitori, alquanto agitati, cercando di calmarli. Ai fini attenuanti e/o esimenti un tanto non è sufficiente e ciò anche in considerazione del fatto che, nemmeno in sede di reclamo, la ASD FIUMICELLO 2004 ha preso nette distanze dalla condotta dei propri sostenitori, cercando piuttosto di giustificarla invocando una condotta provocatoria da parte di un calciatore della formazione avversaria.

In ragione di quanto sopra, la Corte Sportiva d'Appello reputa senz'altro sanzionabile la ASD FIUMICELLO 2004 in relazione alle condotte alla stessa ascritte, dovendosi conseguentemente confermare la sanzione della disputa di 1 (una) gara interna a porte chiuse irrogata dal Giudice Sportivo Territoriale, seppur comminando una ammenda di Euro 500,00 (cinquecento/00) in luogo di quella di Euro 1.000,00 (mille/00), in applicazione del principio di afflittività e proporzionalità delle sanzioni.

All'esito del reclamo parzialmente accolto consegue lo svincolo del contributo versato.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, ritenuta la parziale fondatezza del reclamo, lo accoglie per quanto di ragione rideterminando la sanzione in Euro 500,00 (cinquecento/00).

Dispone lo svincolo del contributo.

Manda la Segreteria per le comunicazioni prescritte.

Pubblicato in Trieste e affisso all'albo della Delegazione Provinciale di Trieste il 04/12/2025

IL SEGRETARIO
Edoardo Burolo

IL DELEGATO PROVINCIALE
Roberto Cheber